



TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA

Sezione III Crisi e Insolvenza

Rg 23-1/2024 PU RDC e 24-1/2024

Interessati: CLAUDIO SPINA e ANNA FIUMEFREDDO

OCC: Dott. Umberto Bernardi

Il Giudice delegato, dott. Carlo Bianconi;

lette le separate istanze di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore avanzata da **CLAUDIO SPINA e ANNA FIUMEFREDDO**, in ricorso compiutamente generalizzati, con l'Avv. Monica Roncati del Foro di Modena;

letti gli atti della procedura;

premesso che la iniziativa processuale è stata assunta in via separata dai due debitori, i quali hanno comunque avanzato richiesta di riunione;

rilevata la sussistenza dei requisiti di cui all'art.66 c.1 e pertanto la necessità di procedere alla riunione delle procedure *ex art.66 c.4*, pur sempre nel principio di separazione delle masse;

lette le relazioni particolareggiate dell'OCC nominato, Dott. Umberto Bernardi;

osserva quanto segue.

Le proposte e/o i piani soddisfano i requisiti di legge salva ogni diversa ed ulteriore valutazione di merito e/o acquisizione di chiarimenti;

Quanto alla ammissibilità (art. 70 c. 1 CCII) si osserva che:

- gli istanti non sono soggetti a procedure concorsuali maggiori essendo privi dei requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale;
- essi sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. e) CCII (cfr. decreto Primo Pres. Cassazione *ex art. 363bis c.p.c.* del 29.7.2023) dal momento che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla rispettiva attività lavorativa;



- da quanto esposto dal Gestore della crisi, non risultano atti in frode ai creditori e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato dolosamente o in modo gravemente colposo determinato dalle parti istanti, fatta salva ogni più opportuna valutazione;
- i ricorrenti non hanno beneficiato della esdebitazione nel quinquennio precedente, e non ne hanno beneficiato, in epoca anteriore, per due volte.

Ai ricorsi è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 67, comma 2°, CCII nonché la relazione particolareggiata del Gestore della crisi.

È *prima facie* dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che:

- quanto a Spina Claudio, egli risulta esposto per € 58.718,78 (debiti scaduti), a fronte di redditi medi netti pari a circa complessivi euro 1.400,00 netti, e delle uscite mensili (riferite all'intero nucleo familiare) che ascendono ad € 2.100,00;
- quanto a Fiumefreddo Anna, ella risulta esposta per € 49.202,11 (debiti scaduti), a fronte di redditi medi netti pari a circa complessivi euro 1.350,00 netti, e delle uscite mensili (riferite all'intero nucleo familiare) che ascendono ad € 2.100,00.

L'attivo messo a disposizione dei creditori in forza del piano proposto consiste, di fatto, negli accantonamenti mensili di € 350,00, quanto a Spina Claudio, ed € 300,00 quanto a Fiumefreddo Anna, entrambi per quarantotto mensilità.

Per le ragioni espresse nel ricorso e nella relazione dell'OCC non si prevede che alcun maggiore attivo possa essere destinato ai creditori dalla liquidazione controllata del ricorrente (salvo miglior vaglio in caso di contestazioni *ex art. 70*, comma 9, CCII).

Il piano proposto consentirebbe la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 20% da parte di entrambi i debitori;

Infine, considerato che è stata richiesta la adozione di misure cautelari e protettive di cui all'art. 70, comma 4, CCII, si stima necessario e sufficiente, sino al momento della definitiva omologa, disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio della debitrice: in particolare, si reputa opportuno disporre espressamente la sospensione (tra gli altri) dei procedimenti esecutivi nrg. 130/2022 e 167/2022 pendenti presso l'intestato Tribunale;

P.Q.M.

Visto l'art. 66, comma 4, CCII;



Dispone la riunione dei PU RG 23-1/2024 e 24-1/2024 al primo di essi;

Visto l'art. 70, comma 1, CCII;

dispone che le proposte, i piani e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Modena per estratto (emendato ogni riferimento ad eventuali dati ultra sensibili: ad es. condizioni di salute del ricorrente o di terzi ecc.) a cura del medesimo Professionista;

dispone che le proposte e le relazioni dell'OCC, oltre che la documentazione ed il presente decreto (prive di dati sensibili, come sopra) siano comunicati a cura del Gestore della crisi, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, *mail* certificata nel termine di cui all'art. 70, comma 1;

ricorda ai creditori il termine di cui all'art. 70, comma 3, CCII per eventuali osservazioni;

invita l'OCC a riferire a questo Giudice entro il termine di cui all'art. 70, comma 6, CCII ogni circostanza utile ai fini della omologazione;

riserva ogni successivo provvedimento.

Dispone che sino alla conclusione del presente procedimento i creditori non possano iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente del presente decreto al ricorrente presso il Legale ed al Gestore della crisi.

Modena, 14.2.2024

Il Giudice

Dott. Carlo Bianconi

